

**On.le TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI**  
**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO ex 414 c.p.c. con ordinanza cautelare ex art. 700 e 699 ss**  
**istanza all'autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151cp.c**

**Merola Lucia** (cod. fisc.: MRLLCU69A45D228Q) nata a Curti (CE) il 05/01/1969 e residente in San Marco Evangelista (CE), Viale della Libertà 147 cap. 81020, elett.te dom.ta c/o lo Studio legale dell' **Avv. Elvira Genovese** (cod. fisc.: GNVLVR65H64A783E), che la rapp.ta e difende giusta *procura ad litem* allegata al presente atto e che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di legge all'utenza fax 0823/1761767 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [elvira.genovese@avvocatismcv.it](mailto:elvira.genovese@avvocatismcv.it);

**CONTRO**

**M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, nella persona del Ministro legale rapp.te p.t., dom.to *ex lege* in Viale Trastevere, 76/a – 00153 Romac/o l'Avvocatura dello Stato via Dei Portoghesi n. 12 ;

**Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Lazio**, nella persona del legale rapp.te p.t., dom.to *ex lege* in Via dei Portoghesi 12, cap 00186 Roma (RM) c/o l'Avvocatura dello Stato;

**FATTO**

- 1) Per effetto della legge 107/2015 (Piano Straordinario di Assunzione) i docenti precari della scuola primaria , sono stati ripartiti in fasi assunzionali a seconda della graduatoria di provenienza e della relativa posizione;
- 2) tali fasi sono così suddivise: fase 0 (riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE e nelle graduatorie dei concorsi a cattedra), fasi A e B (riservate ai docenti non di ruolo iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012), fase C (riservata a coloro che, inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012, non avevano ricevuto alcuna proposta di assunzione nelle fasi precedenti);



- 3) la ricorrente abilitata nella scuola primaria – posto comune, ha partecipato alla cd fase C del suddetto piano assunzionale ed è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica 01/09/2015 presso il C.D. Istituto Comprensivo I.A.C. di Portico di Caserta “S.G. Bosco” ;
- 4) ha pertanto aderito al piano di mobilità volontaria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’ a.s. 2016/17 come previsto dal CCNI sulla mobilità del 08/04/2016 e dalla relativa ordinanza n. 241/2016 del M.I.U.R. 2016 con **punti 29 oltre 6.0 punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento** riconosciuto dal Miur al fine di ottenere l’assegnazione e titolarità su ambito nonché il riconoscimento del servizio preruolo prestatosi dall’anno scolastico 2006-2007 al 2014 al 2015 presso scuole paritarie;
- 5) l’art. 3 della richiamata ordinanza testualmente prescrive: *“Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato; il comune e la scuola di titolarità; la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell’apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”*;
- 6) in particolare, al comma 8 è stabilito: *“I docenti ed il personale A.T.A. devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale ISTANZE ON LINE e del sito M.I.U.R. nell’apposita sezione Mobilità 16/17”*;
- 7) il comma 16 ha inoltre previsto: *“Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”*;
- 8) la sig.ra Merola ha presentato domanda di mobilità per l’ a.s. 2016/17 con precedenza presso gli Ambiti Territoriali della Campania, allegando tutta la documentazione necessaria evidenziando la necessità di ricongiungimento alla famiglia;
- 9) in data 23/08/2016 il M.I.U.R. ha comunicato alla ricorrente, che, per l’anno scolastico 2016/17, ha ottenuto l’assegnazione presso la Regione Lazio AMBITO TERRITORIALE 0013 – tipologia di posto comune presso l’istituto RMIC8AF00D I.C. DE FILIPPO;
- 10) successivamente a seguito della pubblicazione delle graduatorie avvenute in data 29\07\2016, la ricorrente ha constatato che pur avendo indicato in domanda quale ambito di preferenza le province della Campania ( Caserta, Napoli ecc) ha visto assegnare a tali sedi, più vicine alla sua residenza, docenti con punteggio inferiore al proprio a titolo esemplificativo:

CEPPARULO RITA	24/05/1977	CE	19	CAMPANIA	0008
DI MAIO GIOVANNA	30/07/1984	CE	32	CAMPANIA	0007



DI RESTA ROSA	06/08/1974	CE	15	CAMPANIA	0008
FEOLA MARIA TERESA	17/01/1983	CE	17	CAMPANIA	0008
LA CANNA ANASTASIA	17/09/1971	NA	26	CAMPANIA	0008
MOLINARO MARIA	17/04/1969	FR	26	CAMPANIA	0008
MARCHITELLI ILARIA	30/11/1978	LT	15	CAMPANIA	0008
MARCHIONNE ANTONELLA	07/04/1965	NA	17	CAMPANIA	0008
MASSIMO VINCENZO	21/05/1978	CE	22	CAMPANIA	0008
MASTROIANNI CHIARA	25/09/1982	CE	19	CAMPANIA	0009
MASTROIANNI PAOLA	01/10/1974	NA	32	CAMPANIA	0008
PAGLIUCA MARIA LUISA	24/01/1984	CE	24	CAMPANIA	0008
PAGANO PIERPAOLA	08/09/1980	CE	22	CAMPANIA	0008
PIROZZI BARBARA	05/01/1982	CE	21	CAMPANIA	0008
RUSSO DOMENICA	04/07/1979	CE	30	CAMPANIA	008
SALZILLO ANGELINA	30/01/1978	CE	30	CAMPANIA	0007
TURCHETTO FLORA	27/06/1982	CE	29	CAMPANIA	0007
VALENTE SILVANA	29/05/1975	CE	20	CAMPANIA	0008
VITALE LETIZIA	06/06/1982	CE	23	CAMPANIA	0008
CAFIERO ANNA	26/10/1981	NA	13	CAMPANIA	0014
CHIANESE SILVANA	12/02/1972	NA	23	CAMPANIA	0013
CALABRESE ANNUNZIATA	23/04/1967	NA	17	CAMPANIA	0013
COLANTONI VINCENZINA	09/06/1968	NA	15	CAMPANIA	0013
CAMPANILE CHIARA	04/05/1978	NA	29	CAMPANIA	0013
CAPECE ANNA	22/06/1973	CE	25	CAMPANIA	0016
CERCIELLO ANGELA	12/07/1979	CE	24	CAMPANIA	0014
CERULLO GIUSEPPINA	15/09/1981	CE	28	CAMPANIA	0012
CARUSO MANUELA	01/06/1983	NA	19	CAMPANIA	0014
CASTALDO MICHELINA	12/03/1975	NA	18	CAMPANIA	0013
CATANIA GIULIANA	05/11/1971	NA	25	CAMPANIA	0013
DI DONNA MARIA ROSARIA	27/07/1978	NA	12	CAMPANIA	0014
DODERO MARILINDA	24/05/1977	NA	20	CAMPANIA	0013
DEL GAUDIO GIOVANNA BATTISTA	25/02/1965	NA	10	CAMPANIA	0021 IN
D'ALISA VALERIA	15/07/1982	NA	33	CAMPANIA	0013
DI MARO RAFFAELLA	29/03/1984	NA	13	CAMPANIA	0013
DONNARUMMA GIUSEPPINA	01/04/1984	SA	25	CAMPANIA	0015
DONNARUMMA LUCIA	24/04/1981	NA	27	CAMPANIA	0014
DI NUNZIO PAOLA	15/02/1982	AV	19	CAMPANIA	0014
EDEROLLITE MARIO	04/10/1983	NA	17	CAMPANIA	0014



DI SOMMA ANTONIETTA	31/05/1978	NA	17	CAMPANIA	0014
FREDDO VINCENZA	27/05/1982	NA	23	CAMPANIA	0014
GENGO ANNARITA	24/04/1979	SA	17	CAMPANIA	0013
GRAZIANO ANTONIETTA	01/04/1975	NA	21	CAMPANIA	0012 IN
GIOVINAZZI CHIARA	19/09/1959	NA	21	CAMPANIA	0014 IN
LUCIGNANO IMMACOLATA	22/01/1982	NA	26	CAMPANIA	0012 IN
LA GATTA LINA	05/01/1983	NA	17	CAMPANIA	0014
LAMBERTI SONIA	04/09/1965	NA	18	CAMPANIA	0014
LUMIA ALESSIA	27/07/1981	NA	12	CAMPANIA	0013
LAURO GIOVANNA	23/07/1980	NA	17	CAMPANIA	0012 IN
MORRA CLAUDIA	15/03/1965	NA	17	CAMPANIA	0013
MATTIELLO ANTONIA	29/06/1974	RM	20	CAMPANIA	0013
NUNZIATA ANNALIA	18/09/1981	NA	12	CAMPANIA	0014
NAPOLANO VITTORIA	26/10/1983	NA	21	CAMPANIA	0013
PICA GABRIELLA	24/06/1982	NA	28	CAMPANIA	0013 IN
PICIULLO ELENA	28/02/1980	AV	32	CAMPANIA	0014
PUNZOLO IMMACOLATA	30/03/1979	NA	29	CAMPANIA	0014
PREBENDA LUCIA	24/08/1977	NA	12	CAMPANIA	0013
PURCARO ANTONELLA	03/10/1975	NA	21	CAMPANIA	0014
PIRONE IOLANDA	07/06/1977	NA	27	CAMPANIA	0013
PAVIA PAOLA	03/05/1972	NA	21	CAMPANIA	0013
ROMANO GABRIELLA	13/12/1982	NA	28	CAMPANIA	0013
ERRICO MARILENA	13/08/1978	NA	17	CAMPANIA	0014
RUSSO EUGENIA	12/11/1981	NA	22	CAMPANIA	0014
IERVASI ROSA	30/05/1979	NA	13	CAMPANIA	0014
SCIARRA DANIELA	13/11/1976	NA	17	CAMPANIA	0014
IASIO ANTONIO	12/06/1976	AV	20	CAMPANIA	0013
SILVESTRINI LUIGIA	01/10/1974	NA	23	CAMPANIA	0014
SORIA ROBERTA	30/09/1974	NA	30	CAMPANIA	0014



SETTINO ELENA	20/09/1974	NA	12	CAMPANIA 0015
TORTI STEFANIA	12/10/1975	NA	15	CAMPANIA 0014
TESSITORE GENEROSO	20/05/1975	CE	24	CAMPANIA 0014
VERRENGIA CAPOROSSI CRISTINA	19/02/1982	NA	24	CAMPANIA 0014

- 11)* come è dato evincersi, tutti i docenti suindicati, pur avendo un punteggio nettamente inferiore, sono stati trasferiti nelle province indicate nella domanda di mobilità, in ordine di preferenza, della ricorrente stessa situazione anche in altri ambiti del Lazio come si evince dalla graduatoria di mobilità allegata;
- 12)* va precisato che, al fine di evitare pretestuose e dilatorie eccezioni, che trattasi di docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica dell'istante, non possesso di alcuna delle precedenzae previste dalla normativa di settore, come si evince d'altra parte dalle stesse graduatorie allegate;
- 13)* occorre evidenziare come la ordinanza ministeriale 241/16, è stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio – Sede di Roma, poiché risultante affetta da molteplici vizi di illegittimità costituzionale:
- 14)* nonostante il suddetto provvedimento, le procedura di mobilità del personale docenti non è mai stata sospesa;
- 15)* La ricorrente ha partecipato altresì alla procedura di mobilità per l'anno 2017/18 invano, in quanto non è riuscita ad ottenere il trasferimento rimanendo nella sede di prima assegnazione. (allegato)**
- 16)* si evince, pertanto, come la intera procedura di mobilità, nonché il provvedimento della assegnazione della sig.ra Merola, siano palesemente illegittimi, in quanto lesivi dei diritti della ricorrente e, pertanto, vanno annullati e/o disapplicati alla stregua dei seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO



**SUL FUMUS BONI IURIS-** In primo luogo, in ordine al *fumus boni iuris*, si osserva che il provvedimento di assegnazione della ricorrente è assolutamente illegittimo in quanto inficiato da evidenti irregolarità. Sul punto, al fine di inquadrare la fattispecie in esame, è opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento. Ebbene, con ordinanza ministeriale 241/16 il M.I.U.R. ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per l'anno scolastico 2016/2017, ed in base all'art. 1 prevede che *“ le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa”*. Il citato CCNL del 2016 prescrive le 4 fasi e disposizioni normative della mobilità. Le norme di riferimento sono le seguenti: l'art. 2, rubricato *“destinatari”*, al comma 3 prevede espressamente che *“(...) I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali ...”*; l'art. 6, rubricato *“fase di trasferimenti e dei passaggi”*, stabilisce le modalità di svolgimento delle quattro fasi delle operazioni di mobilità territoriale e professionale. In particolare, si riporta integralmente la fase C, rilevante nella fattispecie: *“Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da OAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza ...”*. Il successivo art. 13 del medesimo C.C.N.L. regolava il *“sistema delle precedenza”* prevedendo, chiaramente, che: *“Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle **quattro fasi della mobilità territoriale** per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica”*. Nello specifico le precedenza erano costituite da: I) disabilità e gravi motivi di salute; II) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità, III) personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative; IV) personale trasferito d'ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità; V) assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale; VI) personale coniuge di militare o di categoria equiparata; VII) personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali; VIII) personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.I. sottoscritto il 7/8/1998. Al fine di realizzare delle descritte 4 fasi di mobilità, l'ordinanza dell'8.4.2016, all'art. 3 regolante la *“presentazione delle domande”*, stabiliva espressamente che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso*



cui presta servizio attraverso il portale istanze on line del sito del M.I.U.R.”.Il medesimo art. 3, al successivo comma 7, disponeva che: “le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”, ed, al successivo comma 8, precisava che: “docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle istanze on line e del sito M.I.U.R. nell’apposita sezione mobilità 16/17”.La medesima ordinanza ministeriale, quindi, dopo aver previsto, all’art. 4, la documentazione da allegare alle domande ed aver sancito, al successivo art. 5, la possibilità di rettifiche, revoche e rinunce, all’art. 6, avente ad oggetto **“organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi pubblicazione del movimento e adempimenti successivi”** prevedeva che: “i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell’ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni ... Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all’indirizzo inserito all’atto della registrazione nel portale istanze on line”.Sul punto, il già citato art. 6 del C.C.N.L. dell’8.4.2016 affermava che: “Per ciascuna delle operazioni, l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L’ordine cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”.L’Allegato 1 al C.C.N.L. prevedeva dettagliatamente l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo con riferimento alle descritte 4 fasi della mobilità .Nello specifico, l’Allegato 1 disciplinava l’ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase A) con riferimento alla mobilità comunale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G, con riferimento alla mobilità provinciale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H , con riferimento alla mobilità professionale secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla H Il medesimo allegato prevedeva, poi, l’ordine delle operazioni di mobilità di cui alla fase B) con riferimento alla mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla A alla G e con riferimento alla mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15 secondo i criteri di cui alle lettere dalla a alla d, nonché con riferimento alla mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell’a.s.’15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito. L’allegato regolava, altresì, l’effettuazione della fase C, per gli ambiti nazionali nonché l’effettuazione della fase d delle medesime procedure di mobilità previste



dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016. Quindi, appare evidente che, nel sistema delineato dall'art. 6 del CCNI dell'8.4.2016, così come specificato ed articolato dall'Allegato 1, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul punteggio, e sulle precedenze indicate nella norma. In altri termini, alla luce della richiamata normativa, i criteri previsti per l'assegnazione dell'ambito territoriale e, di conseguenza, per la titolarità di una cattedra, sono due: **1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del C.C.N.I. richiamato; 2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase assunzionale.** Ebbene, sulla base della normativa richiamata che già di per sé presenta gravi motivi di illegittimità e di disparità di trattamento (come riconosciuto dal T.A.R. Lazio e come meglio si dirà in seguito), il M.I.U.R., non ha applicato i criteri delle precedenze e dell'assegnazione dell'ambito seguendo il punteggio più alto, come previsto dalla norma, e pertanto ha destinato gli ambiti territoriali (talune volte senza che gli stessi siano stati neanche indicati e richiesti dai docenti) senza alcun rispetto del principio della prevalenza in graduatoria scandito dal punteggio attribuito a ciascun docente e delle eventuali condizioni di precedenza sussistenti in capo ai richiedenti. A conferma di quanto detto, basti confrontare i nominativi dei docenti delle assegnazioni relativi alla fase C (versati in atti) che riportano i punteggi di ciascun docente e l'ambito di assegnazione destinato, per comprendere quante irregolarità ci sono state nell'espletamento di tutta la procedura, ed in particolar modo, per quanto attiene al punteggio. Nella fattispecie in esame, pertanto, il punteggio attribuito alla ricorrente le consentiva, secondo quanto previsto dalla norma, l'assegnazione di una sede di servizio più vicina alla sua residenza ed inserita fra le sue preferenze, essendo collocata, negli elenchi delle assegnazioni relative alla fase C), con un punteggio più alto rispetto ad altre docenti. Quanto detto dimostra l'assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione delle sedi di servizio e determina una evidente disparità di trattamento fra i medesimi destinatari della fase assunzionale C, ai quali non è stato garantito il diritto ad essere assunti in una delle sedi preferite ed in relazione ai relativi punteggi conseguiti. Sul punto, pacifica giurisprudenza asserisce che *“l'assegnazione delle sedi di servizio ai vincitori di un pubblico concorso debba tener conto delle preferenze dei candidati risultati vincitori - o, nel caso in esame, inseriti in una fase di reclutamento b) preminente alla fase c) - valutate secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva. Trattasi, infatti, dell'unico criterio idoneo ad assicurare, in linea di principio, il pieno rispetto dei fondamentali valori della trasparenza delle scelte e di imparzialità della funzione amministrativa”* (T.A.R. Piemonte – Torino, Sez. I, sent. n. 3033 del 2006). Ed ancora, *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio generale della materia, con la conseguenza che il criterio medesimo va applicato anche nel caso in cui non sia previsto dal bando e che è un legittimo interesse del vincitore di concorso la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede”* (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 161 del 14.01.2013; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, sent. n. 7741 del 31.07.2009). Tanto chiarito, è indubbio che l'algoritmo utilizzato dal Ministero – che ha manifestato palesi disfunzioni in quanto, così come dichiarato dall'Amministrazione Ministeriale e reso noto su tutte le testate giornalistiche, il detto sistema sarebbe andato in tilt a seguito delle domande pervenute in numero di gran lunga superiore rispetto alle aspettative – si ponga in manifesta violazione dei principi di ordine generale, anche costituzionali, che regolano l'agire della P.A. ed il buon andamento e l'imparzialità





della stessa. Quindi, alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assoluta illegittimità della mobilità attraverso le quali è stata svolta la procedura di mobilità, è evidente **la lesione dei diritti della ricorrente che si vede "scavalcata" nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, da numerose candidate che si trovano nella medesima posizione giuridica, (ed anzi, in posizione deteriore non godendo di alcun titolo di precedenza) che vengono dalla medesima fase assunzionale del piano straordinario di cui alla L. n. 107/2015, che erano collocate nella medesima graduatoria, ma che avevano conseguito punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente.** Sempre con riferimento al *fumus boni iuris*, giova evidenziare, per mero scrupolo difensivo, le diverse falle e vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016. *In primis*, l'intera procedura di mobilità è violativa **dei principi di trasparenza ed efficienza** della P.A. laddove dagli elenchi dei trasferimenti non è dato comprendere in che modo gli uffici abbiano applicato i criteri, in base ai quali dovevano essere effettuate le operazioni di mobilità (peraltro, è lo stesso M.I.U.R. che riconosce che l'algoritmo utilizzato per le assegnazioni è secretato). Infatti, l'ordinanza del M.I.U.R. n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità ma al citato art. 6 si limita a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. *"sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza"* ed il successivo art. 10, al comma 2, prevedeva che: *"l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento dei eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti"*. Orbene è evidente che solo al docente interessato è trasmessa la notifica del punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti in base al quale è stato trasferito in un dato ambito territoriale. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla medesima ordinanza, che, all'art. 6, comma 1, **vincolava il M.I.U.R. a pubblicare l'elenco di coloro che hanno ottenuto i trasferimenti "con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze"**, gli elenchi contengono solo i nominativi dei docenti che hanno partecipato alle operazioni senza alcuna indicazione circa la fase della mobilità cui ha partecipato il docente trasferito ovvero l'eventuale diritto ad una precedenza o, in alcuni casi, recando solo l'indicazione **"precedenza ai sensi del CCNL"** senza che sia possibile conoscere la **tipologia di precedenza accordata al docente ai sensi dell'art.13 del CCNL**. Ciò significa che gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli uffici scolastici regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una verifica sulle modalità seguite dagli uffici nell'applicazione delle norme, determinando, in tal modo, una evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della PA. Invero, non è reso conoscibile in che modo abbiano operato gli uffici nell'attribuzione ai docenti degli ambiti territoriali di trasferimento, in relazione alle 4 fasi di mobilità ed in particolare in che modo sono stati applicati i criteri previsti e regolati dall'art. 6 e dall'Allegato 1 al CCNL per la realizzazione delle rispettive fasi di mobilità



territoriale. Gli elenchi così adottati non consentono, ai docenti trasferiti la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico cui l'amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento, non potendo, pertanto verificare, *ab extremo*, la corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6 ed allegato 1 del CCNI dell'8.4.2016. Peraltro, come già esposto in punto di fatto, la circostanza che in *prima facie* la mobilità disciplinata dall'Ordinanza Ministeriale fosse inficiata da numerosi vizi di illegittimità costituzionale atteso le previsioni in essa contenute che denotano un cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione medesima è stato già rilevato dal T.A.R. Lazio – Roma, **che ha chiarito che l'intera procedura è affetta da mancanza di trasparenza e da un evidente disparità di trattamento. Da tutto quanto detto appare evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto da un'eclatante illegittimità causa della totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme che non consente verificare l'esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati con conseguente e grave lesione del diritto soggettivo della ricorrente.** . Secondo unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità *"il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza"* (Cfr. Tribunale di Foggia sent. 8933/2016 - Tribunale di Forlì sent.11/2017 - Tribunale di Como ord. 19.12.2016-Tribunale di Venezia ord. 6962/2016 - Tribunale di Ravenna ord. 3683-3684/2016 - Tribunale di Vicenza ord. 5668/2016 - Tribunale di Napoli ord. 31.10.2016 - Trib. Crotone ord. 11392/2016, Tribunale di Lecce ord. 44352/2016 - Tribunale Nocera Inferiore ord. 13.10.2016 - Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016 - Tribunale di Taranto ord. 20.9.2016-Tribunale di Trani ord. 16.9.2016-Tribunale Barcellona P.G. ord. 3794/2017 - Tribunale di Mantova ord. 1954/2016 - Tribunale di Verona ord. 11.3.2017 - Tribunale di Benevento sent.377 del 23.3.2017).Da ultimo il Consiglio di Stato, con Ordinanze n.ri 1585 e 1586 del 14.4.2017, in accoglimento delle domande cautelari proposte in primo grado, ha ordinato al MIUR di rivalutare **"con precisione e rigore, al di là di automatismi informatici d'altro tenore, di offrire agli appellanti sedi disponibili in loco più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste"**

Giova evidenziare che a seguito di ordinanze emesse dai Tribunali sono state trasferite docenti con punteggio inferiore a quello indicato dalla ricorrente in ambiti della Campania, scelti dalla ricorrente, a titolo esemplificativo si veda pertanto l'allegato in cui si evince che le docenti Cirillo Fortuna Tiziana assegnata all'ambito Lombardia 0029 con punti 19, D'Amato Giulia assegnata all'ambito Lombardia 0031 con punti 18, Santullo Luisa assegnata all'ambito Lombardia 0031 con punti 18, sono state trasferite presso l'ambito territoriale di Caserta. Per quanto detto si riporta alle conclusioni formulate nel ricorso e all'assegnazione della ricorrente, anche alla luce di quanto allegato, all'ambito di Caserta e/o secondo l'ordine di preferenza da quest'ultima indicato.



**SUL PERICULUM IN MORA** – Nella fattispecie in esame sussiste ad oggi l'ulteriore requisito del periculum in mora atteso che il vincolo triennale impedirà alla docente di produrre domanda di trasferimento. La stessa ha usufruito quest'anno dell'assegnazione provvisoria ma per l'inizio del prossimo anno scolastico 2017-2018 dovrà prendere servizio presso la sede di assegnazione. Come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia, l'ingiusta ed iniqua assegnazione integra gli estremi del danno grave ed irreparabile in quanto lesivo della sfera personale e familiare della ricorrente e come tale non suscettibile di successiva reintegrazione per equivalente. (Trib. Nap. Ord. 16877/2016; Trib. Taranto ord. N. 8749/2016, Trib. Salerno oed. 25749/2017) I tempi di un giudizio di merito possono significativamente incidere sui diritti della lavoratrice espressione dei valori costituzionali, quali il diritto dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30) Cost., la tutela dell'infanzia (art. 31 Cost.) cui va consentito l'adempimento dell'essenziale funzione familiare. Nel caso di specie in particolare la ricorrente è madre di due figli, di cui uno di 15 anni che necessita della presenza della madre. Non vi è dubbio, infatti, che il minore necessiti della costante presenza genitoriale e, soprattutto, della presenza fisica e morale di una figura fondamentale, qual è quella materna. (cfr. stato di famiglia allegato). Il mancato accoglimento della presente domanda pertanto pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo status del lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante e del suo nucleo familiare; contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione che ha inteso garantire la famiglia (artt. 29, 30, 31 ed in particolare l'art. 37: *“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”*).

**Si precisa che da pochi mesi la mamma della ricorrente, sig.ra Iannitti Michelina, affetta da una patologia oncologica si è ulteriormente aggravata tanto che le è stata riconosciuta una invalidità “HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA’” ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, senza necessità di revisione. Orbene, la figlia sig.ra Merola Lucia è l’unico familiare, che può provvedere efficacemente alle continue cure di cui necessita per la sopravvivenza dell’anziana madre, la quale può contare solo ed esclusivamente sulla stessa.** L'irreparabilità del richiamato danno, quindi, consiste nell'impossibilità di poter vivere adeguatamente e dignitosamente la propria vita, unitamente alla propria famiglia. In altri termini, l'impossibilità per la ricorrente di poter convivere con la propria famiglia arreca un danno assoluto e non certamente ristorabile mediante la previsione di una tutela risarcitoria. Non vanno sottaciute, infine, le gravi difficoltà derivante alla docente dall'assegnazione di una sede di servizio certamente distante e incompatibile con l'attuale residenza. E' chiaro infatti che ciò comporta consistenti spese di vitto ed alloggio oltre quelle necessarie per i viaggi di andata e ritorno da casa e sede di lavoro, rappresentino tutte circostanze che aggravano, la situazione economica ricorrente per cui, nulla o quasi nulla rimane alla docente dello stipendio che percepisce mensilmente, se non lo stress per la situazione in cui



versa sia lei che la sua famiglia. D'altra parte se solo si considera l'esigua retribuzione percepita dai docenti, e le spese da sopportare a causa di un assegnazione illegittima, è chiara la lesione da parte della PA di quel diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa costituzionalmente tutelata (art. 36 Cost.) Ragion per cui, l'assegnazione della ricorrente presso una sede tanto distante dalla propria residenza, rappresenterebbe, per la stessa, un ulteriore danno che il nucleo familiare riceverebbe. Di conseguenza, risulta palese il *periculum in mora* ed il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad un ambito territoriale (tra quelli dalla stessa indicati), nel rispetto del principio della vicinarietà, limitrofo alla residenza del proprio nucleo familiare **che le consentirebbe di prestare la propria attività senza alcun pregiudizio potendo raggiungere quotidianamente la propria sede di lavoro soprattutto a seguito dell'aggravamento della patologia oncologica della madre.**

**SULL'AZIONE DI MERITO** - Il provvedimento richiesto in questa sede deve essere anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza che verrà emessa nel successivo giudizio di merito. L'azione di merito avrà ad oggetto oltreché la conferma del provvedimento qui invocato anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali *subiti e subendi* dalla ricorrente, nonché il diritto della stessa ad ottenere l'assegnazione della sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione tra quelli richiesti nella domanda di mobilità

### CHIEDE

che il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, *Voglia contrariis reiectis*:

- In via principale, previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 700;
- In Via cautelare:
- Ai sensi degli art. 700 c.p. voglia emettere i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie con ordinanza provvedere alla sospensione e/o revoca e/o annullamento del provvedimento di assegnazione della sede di lavoro, e, comunque emettendo ogni altro provvedimento di urgenza, che appaia secondo le circostanze più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutte le circostanze sopra elencate;

E per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante presso la Regione LAZIO AMBITO TERRITORIALE 0013 – TIVOLI presso l'istituto RMIC8AF00D I.C. DE FILIPPO;

- e per l'effetto – previa disapplicazione e/o sospensione e/o annullamento dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare nel provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione dell'istante nell'ambito Ambito 0013 di Tivoli ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale della Campania ambito 007 ovvero altro ambito indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento,



nel rispetto dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambito regione Campania secondo il criterio di viciniorietà della residenza del proprio nucleo familiare);

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, inserito fra quelli indicati nella domanda di mobilità;

Nel merito , previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione dell'istante l'assegnazione presso la Regione LAZIO AMBITO TERRITORIALE 0013 – TIVOLI presso e per l'effetto- previa disapplicazione e/o sospensione e/o annullamento dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare del provvedimento con il quale è stato disposto l'assegnazione Ambito 0013 di Tivoli e per l'effetto ordinare all'amministrazione resistente l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito territoriale CAMPANIA 007, ovvero di altro ambito indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto dello scorrimento della graduatoria e di prossimità (ambiti regione Campania secondo il criterio di viciniore età della residenza del proprio nucleo familiare;

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione definitiva presso una sede scolastica in un ambito territoriale più vicino alla propria abitazione ed al proprio nucleo familiare e, comunque, inserito fra quelli indicati nella domanda di mobilità regione Campania;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuire al procuratore antistatario.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

Ordinare, ove ritenuto necessario, alle Amministrazioni resistenti di esibire in giudizio gli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenzae.

Si allegano i seguenti documenti:

procura alle liti; contributo unificato, Contratto a tempo indeterminato anno 2015\2016 assegnazione sede 2016; domanda di mobilità 2016\2017 e riconoscimento punteggio, Bollettino trasferimenti passaggi del personale docente di ruolo Ufficio scolastico provinciale di Napoli; CCNI del 08\04\2018, OM 241 del 2016; Nota Ragioneria di Stato, Certificato Sato di famiglia e residenza; 104 Madre con autocertificazione della ricorrente e attestazione di convivenza del comune di San marco Ev (CE), domanda di mobilità 2017

**San Marco Evangelista**

**Avv. Elvira Genovese**



Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato versato è di euro 259,00.



## ISTANZA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Il contraddittorio è regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intime ed indicate in epigrafe. Non sono ravvisabili, nella vicenda personale de quo, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimare il loro ingresso in giudizio. Non assumono rilievo in quanto il rimedio invocato non determina la perdita della sede da parte di quei docenti inseriti nella graduatoria. Ove si ritenga che il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente contro interessati, la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non solo per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per la impossibilità di identificare i docenti. Al riguardo, è noto che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo la cui utilità è dubbia, oltretutto onerosa per la odierna ricorrente. Sul punto giova richiamare l'art. 151 c.p.c., che abilita il Giudice ad autorizzare la notifica con qualunque mezzo difensivo idoneo, compreso quello telematico, disponendo, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso, del testo integrale sul sito ufficiale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, largamente sperimentata nelle varie sedi giudiziali. Pertanto, ove occorra, voglia codesto Tribunale autorizzare la notificazione, del ricorso in uno a decreto di fissazione di udienza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione del testo integrale e decreto sul sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania.

Salvezze tutte.

San Marco Evangelista (CE), \_\_\_\_\_

Avv. Elvira Genovese

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. ELVIRA GENOVESE cod. fiscale GNVLR65H64A783E

procuratore domiciliatario di LUCIA MEROLA

cod. fiscale/partita iva [MRLLCU69A45D228Q]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica [RICORSO EX ART 414 E 700 C.C.] è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO - GIUDICE UNICO di Tivoli al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00004839/2017.

[SAN MARCO EVANGELISTA ], lì 05/06/2018

Firmato digitalmente da ELVIRA GENOVESE

